



2018

Denuncia e referto
piccolo manuale di sopravvivenza per giovani medici!

Paola Maddalena Ferrari
info@studiolegaleferrari.it
01/04/2018

Normativa essenziale.....	2
Pubblici ufficiali ed incaricati di pubblico servizio – Differenze.....	4
Come si redige.....	4
Quando e dove	5
Collaborazione tra medici o piu' strutture.....	5
Reati procedibili d'ufficio.	7
Reato di omissione di referto – surfando tra la giurisprudenza	9

NORMATIVA ESSENZIALE

Art. 361 –omessa denuncia di reato da parte di pubblico ufficiale

Il pubblico ufficiale, **il quale omette o ritarda** di denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni [331 c.p.p.; 221 coord. c.p.p.], **è punito con la multa da 30 euro a 516 euro [363, 384].**

La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria [57 c.p.p.], che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto [331, 347 c.p.p.; 16 att. c.p.p.; 221 coord. c.p.p.].

Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa [120].

Art. 357 Codice penale – nozione di pubblico ufficiale

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla **formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.**

Art. 362 –Omessa denuncia incaricato pubblico servizio

L'incaricato di un pubblico servizio, che omette o ritarda di denunciare all'Autorità indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio [c.p.p. 330-332, 347], è punito con la multa fino a centotre euro

Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa [120] né si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione del programma definito da un servizio pubblico.

Art. 358 codice penale – nozione di incaricato di pubblico servizio.

Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Art. 365. Obbligo referto

Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera **in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d'ufficio** [50 c.p.p.], omette o ritarda di riferirne all'Autorità indicata nell'articolo 361, è punito con la multa fino a 516 euro [384; 334 c.p.p.].

Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.

Art. 331 codice procedura penale

Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali [c.p. 357] e gli incaricati di un pubblico servizio [c.p. 358] che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito .

La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.

Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.

Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al

pubblico ministero.

In sintesi!



denuncia

reati dei quali si è
venuti a
conoscenza

pubblici ufficiali
incaricati pubblico
servizio
obbligo di
collaborazione con
l'organo giudiziario



referto

Reati che
costituiscono
delitto

medico pubblico
medico privato
Questa
disposizione non si
applica quando **il**
referto esporrebbe
la persona
assistita a
procedimento
penale

EFFETTI PRATICI:

Il medico privato non ha obbligo di referto se espone il suo cliente a procedimento penale.

Il medico pubblico e/o convenzionato, avendo obbligo di denuncia, non può esimersi.

PUBBLICI UFFICIALI ED INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO – DIFFERENZE

La differenza tra le due funzioni risiede nella funzione certificativa e prescrittive proprie del pubblico ufficiale nonché nella contemporanea funzione pubblica .

L'incaricato di pubblico servizio, infatti, svolge attività professionali ad alto grado d'importanza.

L'incaricato di pubblico servizio ed il pubblico ufficiale hanno un obbligo di denuncia che deriva dal loro inserimento nella struttura statale.

L'obbligo di referto è attività tipica medica ed il reato si realizza sia che il medico operi in regime di convenzionamento o dipendenza che quale medico privato.



La distinzione è ben descritta nella sentenza della Cassazione Penale n. 7958/1992:

“Sono incaricati di un pubblico servizio, ai sensi dell'art. 358 c.p., come novellato dall'art. 18 della legge n. 86 del 1990, coloro i quali, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa, **purché non svolgano semplici mansioni di ordine**, né prestino opera meramente materiale”.

Il pubblico servizio è dunque attività di carattere intellettuale, caratterizzata, quanto al contenuto solo dalla mancanza dei poteri autoritativi e certificativi propri della pubblica funzione, con la quale è solo in rapporto di accessoria o complementarietà.

COME SI REDIGE

La denuncia ed il referto va redatto su carta intestata del professionista e/o con modalità tali da permetterne l'individuazione.

Non è necessario fare due atti ma gli aspetti informativi e quelli clinici devono essere ben chiari.

La denuncia contiene:

- Nome e riferimenti del medico redigente e della struttura.
- Giorno ed ora dell'acquisizione della notizia.
- I dati anagrafici della persona sottoposta alle cure.

- L'esposizione degli elementi essenziali del luogo, fatto e di chi può essere a conoscenza dei fatti .
- Le fonti o elementi di prova noti.
- La previsione del tempo stimato per la guarigione.
- Non è necessario individuare norme di legge.
-

Attenzione: Non esiste una sanzione per "eccesso di referto e denuncia"!

Nel dubbio è possibile fare la denuncia che sarà semplicemente archiviata.

QUANDO E DOVE

La denuncia non ha un termine preciso ma va fatta nell'immediato.

Il referto deve essere inviato entro 48 ore al massimo ma questo tempo va anticipato nel caso di grave rischio della persona offesa.

- Alla Procura della Repubblica competente per territorio.
- Va trasmessa con Raccomandata rr o Pec ([trova indirizzo](#))
- Oppure consegnata ad un Ufficiale di Polizia Giudiziaria (Polizia, Carabinieri) .

COLLABORAZIONE TRA MEDICI O PIU' STRUTTURE

Se più persone hanno prestato la loro assistenza nella medesima occasione, sono tutte obbligate al referto, con facoltà di redigere e sottoscrivere un unico atto.

Nel caso di medici che hanno operato in sequenza ma che svolgono attività in strutture diverse, la denuncia e/o il referto va fatto da colui che valuta il prolungamento della prognosi, nella denuncia richiamare gli estremi del documento redatto dal collega (es. prolungamento prognosi redatta dal Dr. Xy – referto pronto soccorso n. xx-Struttura ospedaliera- giorni prognosi 18) .

Esempio:

Dott. Specialista in Via Città tel. Mail		
Pec		
Luogo e data,/..../....		
Al Sig. Procuratore della Repubblica di (trova indirizzo pec delle procure)		
In data odierna alle ore..... a richiesta di		
ho visitato presso		
il Sig. nato a il, residente in		
Nel caso di persone senza fissa dimora e/o non facilmente identificabili fare una descrizione delle caratteristiche salienti (sesso, razza, colore dei capelli, cicatrici, tatuaggi).		
di professione, identificato mediante		
Esito	della	visita
..... Attualmente si trova degente/ricoverato presso		
Le notizie raccolte da..... farebbero derivare le descritte lesioni da.....		
Nel caso in cui le lesioni non combaciano con la descrizione dei fatti, indicare le ragioni delle discrepanze.		
fatto avvenuto in località il alle ore..... descrizione.....		
La lesività riscontrata appare/non appare compatibile con quanto riferito. Quando possibile corredare il referto con riscontro fotografico della lesione.		
Data e firma –anche eventualmente digitale.		

REATI PROCEDIBILI D'UFFICIO.

La caratteristica della procedibilità d'ufficio può essere comparata **al concetto di gravità della lesione/patologia quando la lesione sia conseguenza di un delitto anche in termini di mera probabilità**, non necessariamente di certezza ma che deve essere comunque verificata.

I delitti contro la persona sono disciplinati nel titolo XII del libro II del Codice Penale. In esso sono compresi tutti quei fatti che ledono o comunque mettono in pericolo i beni fondamentali dell'individuo (vita, integrità, onore, libertà ecc.).
I delitti contro la persona sono elencati negli articoli dal n. 575 al n. 592 cp.

In pratica!

DELITTI CONTRO LA VITA	ARTICOLO	NOTE
OMICIDIO	artt. 575, 584 e 589 c.p.	
ISTIGAZIONE SUICIDIO	AL art. 580 cp	Va denunciato anche il tentato suicidio
MORTE ALTRO DELITTO	CONSEQUENTE art. 586 c.p	Es. Omissione misure sicurezza sul lavoro
INFANTICIDIO O TENTATO		Sempre

LESIONI CONTRO LA PERSONA

Art. 582 -590

Lievi: malattia della durata da 21 a 40 giorni.

Gravi: (art. 583 c.p.) malattia o incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni superiore a 40 giorni; malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa; malattia che produca un indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Gravissime (art.583 c.p.) malattia certamente o probabilmente insanabile, perdita di un senso o dell'uso di un organo, perdita di un arto o mutilazione che renda l'arto inservibile, perdita della capacità di procreare, difficoltà grave e permanente della favella, deformazione o sfregio permanente del viso.

Le lesioni personali dolose lievissime, **con prognosi pari o inferiore ai 20 giorni**, non vanno in genere denunciate all'A.G. perché perseguibili a querela di parte .

Vanno denunciate anche se di un solo giorno se sono commesse:

- Lesioni su minori e/o persone incapaci
- uso di armi
- mezzi venefici o insidiosi
- sostanze corrosive
-

INFORTUNI LAVORO**Art. 590**

Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi .

Il medico e la struttura che accertano l'infortunio hanno l'obbligo di trasmettere in telematico all'inail la relativa denuncia d'infortunio.

Il comma 1, lettera c), dell'art.21 del decreto legislativo ha modificato l'art. 54 del d.p.r. n. 1124 del 1965 **ponendo a carico dell'INAIL l'obbligo di trasmissione all'autorità di pubblica sicurezza** delle informazioni relative alle denunce di infortunio in cooperazione applicativa ed esonerando il datore di lavoro da tale adempimento.

Tale obbligo è relativo agli infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta giorni . Nello specifico, l'Inail mette a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza, mediante la cooperazione applicativa di cui all'art. 72, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 82 del 2005, i dati relativi alle predette denunce.

**LESIONI PROVOCATE
DURANTE ESERCIZIO
ABUSIVO PROFESSIONE
MEDICA O ARTE
SANITARIA**

Art. 590

Sempre

**LESIONI A PUBBLICO
UFFICIALE DURANTE
MANIFESTAZIONI
SPORTIVE**

Art..583 quater

Solo per lesioni gravi o gravissime – Dai 40 giorni

INCIDENTE STRADALE

Art. 590 bis –
[Legge 41/16](#) pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale 70 del 24
marzo 2016 modifica l'articolo
590 bis del codice penale.

Referto solo per lesioni gravi o gravissime se supera 40 giorni

MUTILAZIONI SESSUALI**Art. 583 bis****Referto e denuncia sempre**

Il reato si estende anche al medico che l'ha eseguito (La condanna contro l'esercente una professione sanitaria per taluno dei delitti previsti dall'articolo 583-bis importa la pena accessoria dell'interdizione dalla professione da tre a dieci anni. Della sentenza di condanna è data comunicazione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri).

Anche se il reato è stato commesso all'estero con il sostegno di persone residenti a qualunque titolo in Italia.

UTILIZZO DI SOSTANZE AD USO DI DOPING**Art.586 e 586 bis (DECRETO LEGISLATIVO 1 marzo 2018, n. 21)****Referto sempre**

Se il fatto e' commesso o è coinvolto da chi esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione temporanea dall'esercizio della professione oltre che un reato proprio.

**ABBANDONO MINORE
14 anni**

Art.591

Referto e segnalazione Tribunale dei Minori

**REATO CHE COINVOLGE
PERSONA INCAPACE**

Art. 591

Sempre

REATI SUGLI STESSI

Sempre

**ABBANDONO DI MINORI (14 ANNI) O PERSONE
INCAPACI**

Art. 591

Sempre

**INTERRUZIONE ILLEGALE
GRAVIDANZA**

Art.592 bis-593 ter

Sempre

REATI CONTRO LA MATERNITA'

Sempre

Introdotti Decreto legislativo 1 marzo 2018, n. 21

Art. 593-bis (Interruzione colposa di gravidanza). Chiunque cagiona a una donna per colpa l'interruzione della gravidanza e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

Chiunque cagiona a una donna per colpa un parto prematuro e' punito con la pena prevista dal primo comma, diminuita fino alla meta'.

Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma, se il fatto e' commesso con la violazione delle norme poste a tutela del lavoro la pena e' aumentata.

Art. 593-ter (Interruzione di gravidanza non consensuale).

Chiunque cagiona l'interruzione della gravidanza senza il consenso della donna e' punito con la reclusione da quattro a otto anni. Si considera come non prestato il consenso estorto con violenza o minaccia ovvero carpito con l'inganno.

La stessa pena si applica a chiunque provochi l'interruzione della gravidanza con azioni dirette a provocare lesioni alla donna.

LESIONI A SEGUITO DI OMISSIONE SOCCORSO Art. 593

Sempre

ABUSO MEZZI CORREZIONE SU MINORE Art. 571

Sempre

MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA

Art. 572

Sempre se coinvolge un minore-

Tra coniugi se supera i 20 giorni .

Nel caso di recidiva e/o nel caso di plurime lesione giustificate con modalit  poco credibili.

Nel caso di rischi per minori derivanti dalla situazione   necessario fare segnalazione al tribunale dei minori anche se il reato non lo coinvolge direttamente ma dalla situazione potrebbe correre pericoli e/o nocimento.

RISSA Art. 588

Sempre – per il solo fatto di avere partecipato

REATI COMMESSI CON USO DI ARMI

Sempre

REATO DI OMISSIONE DI REFERTO – SURFANDO TRA LA GIURISPRUDENZA

L'omissione di referto   un reato proprio, nel senso che soggetto attivo del reato pu  essere solo chi esercita la professione sanitaria "principale".

La norma (art. 365 c.p.)   finalizzata alla cooperazione con l'AG nell'ottica della repressione dei reati acquisendo la notizia in breve tempo.

La sola eccezione all'obbligo del referto   prevista nel 2° comma dell'art. 365 c.p.: "la disposizione non si applica, quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale".

[CASSAZIONE PENALE SEZ. VI N. 8937 DEL 27/2/2015](#)

Con sentenza del 4 dicembre 2012, la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza del 24 gennaio 2012, con la quale il Tribunale di Monza condannava S.P. in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cpv., 362 e 378 c.p., perch , **violando con la stessa omissione pi  disposizioni di legge, venuta a conoscenza per ragioni di servizio di una sospetta violenza sessuale ai danni di C. E., ometteva di adempiere al dovere, che gravava su di lei in quanto medico esercente un pubblico servizio, di comunicare tale notizia di reato alle autorit  competenti, e nel contempo aiutava l'autore della violenza ad**

eludere le investigazioni dell'autorità, fatti commessi dall'aprile del 2006 al luglio del 2007.

Giova premettere che il reato previsto dall'art. 362 c.p., nel sanzionare l'esercente un pubblico servizio che abbia inosservato all'obbligo di denuncia della notizia di reato che abbia acquisito nell'espletamento o in ragione del proprio servizio, è volto a presidiare l'interesse dell'amministrazione della giustizia - che costituisce tipico bene giuridico presidiato delle fattispecie contemplate dal Titolo 3[^] -, a che al pubblico ministero pervenga ogni notizia di reato, ovviamente di quelli procedibili d'ufficio.

Si tratta di un reato di pericolo, a consumazione istantanea, non essendo necessario che il funzionamento della amministrazione della giustizia abbia subito un danno dalla omissione o dal ritardo della denuncia (Cass. Sez. 6, n. 12936 del 25/06/1999, Castiglioni ed altri, Rv. 216029).

Affinchè possa ritenersi integrata l'omissione di denuncia, è richiesto che l'esercente il pubblico servizio (come il pubblico ufficiale nell'omologa fattispecie prevista dall'art. 361 c.p.) **venga a conoscenza, in concomitanza o a cagione delle funzioni espletate**, di una situazione che presenti gli elementi essenziali di un fatto costituente reato: in linea con l'espressione utilizzata dall'art. 332 c.p.p., comma 1, e art. 347 c.p.p., comma 1, deve trattarsi di elementi che appaiono sufficientemente affidabili e capaci di indurre una persona ragionevole a concludere che vi sono apprezzabili probabilità che un reato sia stato commesso ([Cass. Sez. 6, n. 51780 del 29/10/2013](#)).

L'omissione di denuncia si verifica dunque quando l'agente qualificato sia in grado di individuare, con sicurezza, gli elementi di un reato (Cass. Sez. 5, n. 26081 del 04/04/2008).

Dai superiori principi si evince che, ai fini dell'integrazione della fattispecie incriminatrice, è necessario e sufficiente che l'esercente un pubblico servizio ometta di denunciare un fatto di cui sia venuto a conoscenza che presenti le linee essenziali di un reato, mentre non è indispensabile che la notizia si riveli, nel successivo sviluppo procedimentale, anche fondata. Il che si correla strettamente alla natura di reato di pericolo della incriminazione, dovendosi garantire che la notizia criminis pervenga comunque all'Autorità Giudiziaria, unica competente ad operare le valutazioni e ad assumere le decisioni in ordine all'ulteriore corso del procedimento penale.

Ne discende che, diversamente dal reato di favoreggiamento, il delitto in oggetto è integrato anche qualora sia successivamente accertata l'insussistenza obiettiva del reato la cui notizia l'agente sia venuto a conoscenza ed abbia omesso di denunciare.

[CASSAZIONE PENALE SEZ. 6, SENTENZA N. 51780 DEL 29/10/2013](#)

Nel reato di omissione di referto, l'obbligo di riferire si configura per la semplice possibilità che il fatto presenti i caratteri di un delitto perseguibile di ufficio, secondo un giudizio riferito al momento della prestazione sanitaria in relazione al caso concreto, a differenza di quanto ricorre per la fattispecie di omessa denuncia, dove rileva la sussistenza di elementi capaci di indurre una persona ragionevole a ravvisare l'apprezzabile probabilità dell'avvenuta commissione di un reato, posto che, nell'illecito previsto dall'art. 365 cod. pen., la comunicazione fornisce, per vicende riguardanti la persona, elementi tecnici di giudizio a pochissima distanza dalla commissione del fatto, insostituibili ai fini di un efficace svolgimento delle indagini e del rispetto dell'obbligo di esercitare l'azione penale; ne consegue che il sanitario è esentato dall'obbligo di referto solo quando abbia la certezza tecnica dell'insussistenza del reato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la condanna di due medici i quali, in relazione al decesso di un minore, pur avendo riconosciuto l'errore diagnostico di un collega, avevano omesso il referto, ritenendo, sulla base di valutazioni probabilistiche ed approssimative, che l'evento letale fosse comunque inevitabile).

ESONERO DALL'OBBLIGO DI REFERTO

[CASSAZIONE PENALE - SEZ. 6, SENTENZA N. 18052 /2001](#)

L'esonero del sanitario dall'obbligo di referto di cui al secondo comma dell'art. 365 cod. pen. è previsto solo per il caso in cui i fatti che si dovrebbero descrivere nel referto convergono nell'indicare il paziente quale autore del reato esponendolo a procedimento penale. (Fattispecie nella quale la Corte non ha ritenuto che il sanitario potesse esimersi dall'obbligo di referto nel caso di ricovero di un paziente per tossicosi acuta da assunzione di droga, in quanto l'ipotesi che l'assistito fosse egli stesso un trafficante non poteva essere direttamente collegata al referto ma solo all'esito di ulteriori indagini che dal referto potevano prendere solo spunto).

[CASSAZIONE PENALE, SEZ. VI, 11/06/2015, N. 38281](#)

È configurabile il favoreggiamento anche in caso di riscontrati contegni omissivi strumentali all'elusione laddove l'autore della condotta sia gravato da un obbligo giuridico di attivarsi ed abbia tradito l'aspettativa dell'ordinamento, astenendosi dalla condotta dovuta. Un tale obbligo giuridico può rinvenirsi, nel caso del sanitario, nell'art. 334 c.p.p., la cui violazione, nel caso di cure prestate al latitante che risulta aggredito da terzi e riporti lesioni procedibili d'ufficio, attiva i presupposti oggettivi della omissione di cui all'art. 365 c.p. e finisce per integrare il favoreggiamento, che assorbe l'omissione di referto, quando configuri un aiuto alla elusione delle indagini.